


LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI

Presentazione a cura di Mario Spera



Disposizioni comunitarie

- Pacchetto IVA
 - **Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 (modifica del luogo di tassazione dei servizi)**
 - **Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 (rimborso a non residenti)**
 - **Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008 (Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni in relazione alla modifica delle regole di tassazione dei servizi e alle nuove procedure di rimborso)**
- Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 (lotta alla frode nelle operazioni intracomunitarie)
- Regolamento (CE) 1174/2009 del 30 novembre 2009 (Modalità di esecuzione delle disposizioni relative ai rimborsi IVA transfrontalieri)
- Proposta COM (2009) 672 (Regolamento di attuazione delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE)



Provvedimenti nazionali

- D.Lgs di recepimento delle direttive comunitarie 11 febbraio 2010 n. 18 in *G.U n. 41 del 19 febbraio 2010*
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58 del 31 dicembre 2009
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 17 febbraio 2010
- Nota dell'Agenzia delle Dogane n. 24265 del 19 febbraio 2010



Acronimi

□ B2B

- Rapporti economici tra operatori economici (Business to Business)

□ B2C

- Rapporti economici tra operatore economico e privati consumatori (Business to Consumer)



Le nuove norme – Regole generali

□ Art. 7 → Territorialità - Definizioni

- *territorio*
- *soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato*
- *parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità*
- *trasporto intracomunitario di beni*
- *locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto*

□ Art. 7-bis → Cessioni di beni

□ Art. 7-ter → Prestazioni di servizi e concetto di soggetto passivo



Le nuove norme – Regole particolari B2B e B2C

□ Art. 7-quater

- *servizi relativi a beni immobili,*
- *prestazioni di trasporto passeggeri,*
- *servizi di ristorazione e catering*
- *locazione a breve termine di mezzi di trasporto;*

□ Art. 7-quinquies

- *servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili*
- *servizi di accesso*



Le nuove norme – Regole particolari B2C

□ Art. 7-sexies

- *prestazioni di intermediazione,*
- *trasporto di beni,*
- *prestazioni su beni mobili materiali,*
- *carico, scarico e trasbordo merci,*
- *locazione di mezzi di trasporto a lungo termine*
- *servizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni, broadcasting rese da soggetti extracomunitari*

□ Art. 7-septies

- *servizi resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione)*



Regola generale dal 1° gennaio 2010

□ Differenza tra B2B e B2C

- B2C → luogo di stabilimento del prestatore
 - Regola invariata
- B2B → luogo di stabilimento del committente
 - Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni attualmente disciplinate diversamente)

□ Soggetti interessati

- Operatori economici e enti commerciali
- Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute nell'ambito dell'attività istituzionale
- Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti intracomunitari)



Prestazioni B2C

- Luogo di imposizione
 - dove il prestatore è stabilito (regola invariata)
 - Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica
 - Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla sede dell'attività) del prestatore (stabile organizzazione) che rende materialmente il servizio



B2B

Prestazioni generiche dal 1.1.2010

- Rientrano nella nuova regola generale
 - Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le fattispecie in deroga:
 - Prestazioni relative ad immobili
 - Prestazioni di trasporto passeggeri,
 - Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (dal 2011 limitatamente alle prestazioni di accesso)
 - Ristorazione e catering
 - Locazione di mezzi di trasporto di breve durata



Committente “soggetto passivo”

□ Qualità del committente

- Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o non residente (comunitario o non)

□ Soggetti interessati

- Operatore economico “che agisce in quanto tale”
- Ente commerciale
- Ente non commerciale (anche per l’attività istituzionale)
- Ente non soggetto “identificato ai fini IVA”



Operatore economico

- Applicazione della regola generale B2B se l'operatore economico agisce nell'esercizio della sua attività economica
 - Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni personali
- Ai fini dell'individuazione della qualità di soggetto passivo
 - Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi
 - Riferimento alla natura dei servizi



Enti non commerciali e enti non soggetti

- Enti non commerciali
 - Soggetti muniti di partita IVA per l'attività commerciale
 - Applicano le nuove regole anche per gli acquisti istituzionali
 - Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali

- Enti non soggetti
 - Non svolgono alcuna attività commerciale
 - Applicano le nuove regole solo se già muniti di partita IVA
 - In relazione al superamento della soglia di 10.000 euro per acquisti intracomunitari o per opzione
 - I servizi non concorrono al superamento della soglia



Conservazioni di deroghe vigenti

- Stesse regole B2B e B2C
 - Prestazioni relative ad immobili
 - Prestazioni di trasporto passeggeri,
 - Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili



Prestazioni su beni immobili

- Stesse regole attuali (B2B e B2C)
- Ampliamento dell'oggetto con riferimento a:
 - Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori analoghi
 - Campi vacanza
 - Terreni attrezzati per campeggio
 - Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
 - Intermediazione nel settore immobiliare (anche prenotazione alberghiera) non rientrano nella regola relativa agli immobili, salvo quelle rese da agenti e periti immobiliari
 - B2B → regola generale
 - B2C → operazione sottostante



Prestazioni di trasporto

- Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale)
 - Stessa regola attuale B2B e B2C
 - Riferimento alla tratta percorsa
- Trasporto beni
 - B2B → nuova regola generale → luogo di stabilimento del committente (estensione dell'attuale regole dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali)
 - B2C → conservazione delle attuali regole
 - Trasporti intracomunitari → Paese di inizio del trasporto
 - Trasporti nazionali e internazionali → tratta percorsa



Prestazioni culturali e simili

- Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C
 - PRECISAZIONI
 - Luogo in cui sono materialmente svolte le attività
 - Prestazioni riferite
 - alla fornitura di servizi
 - all'accesso alle manifestazioni
 - Comprese le prestazioni accessorie (*ampliamento*)



Prestazioni culturali e simili dal 1.1.2011

□ B2C

- regola immutata
- tassazione nel Paese di esecuzione

□ B2B

- Servizi relativi all'attività → luogo del committente (*regola generale*)
- Servizi relativi all'accesso → luogo di esecuzione



Prestazioni su beni mobili materiali

- B2C → stessa regola attuale → luogo di esecuzione
- B2B → nuova regola generale → luogo del committente
 - Comprese le prestazioni rese in altro Stato membro, indipendentemente dall'uscita dei beni dallo Stato in cui sono eseguite



Prestazioni accessorie ai trasporti di beni

- B2C → stessa regola attuale → luogo di esecuzione
- B2B → nuova regola generale → luogo del committente
 - Non si fa più differenza tra prestazioni rese nell'ambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali



Intermediazioni

- B2B → nuova regola generale
 - *tassazione nel luogo di stabilimento del committente*
 - Committente soggetto passivo stabilito in IT
 - Tassate in IT se il cliente è ivi stabilito
 - Non opera più l'esclusione estero su estero
 - Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7, del DPR n. 633 del 1972)
- B2C → stessa regola 2009
 - Tassate in IT se l'operazione sottostante si considera effettuata in IT



Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni

- B2B → nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo)
- B2C
 - Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT
 - Tassate in Italia
 - Se rese a privato IT o COM
 - Utilizzate in UE
 - Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE
 - Tassate in Italia se utilizzate in IT
 - *Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM*
 - *Tassate in Italia*
 - *Se rese a privato extraCom*
 - *Utilizzate in IT*



Servizi resi tramite mezzi elettronici

- B2B → nuova regola generale (luogo del cliente)
- B2C → luogo del prestatore se Comunitario
 - Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT
 - Regola generale → luogo del prestatore (= 2009)
 - Tassate in Italia
 - Se rese a privato IT o COM
 - Utilizzate in UE
 - Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE
 - Tassate in Italia se cliente domiciliato o residente in IT (= 2009)
 - Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop)



Prestazioni rese a privati extracomunitari

- **Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dell'utilizzo)**
 - Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.)
 - Prestazioni pubblicitarie
 - Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e simili
 - Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative
 - Messa a disposizione del personale
 - Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto
 - Concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica
 - servizi prestati per via elettronica
 - Prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti
 - Telecomunicazione e teleradiodiffusione (con eccezione di quelle utilizzate in Italia)



Nuove categorie

- Ristorazione e catering
 - Ristorazione e catering a bordo

- Locazione di mezzi di trasporto
 - Locazioni di breve durata
 - Locazioni di lunga durata



Ristorazione e catering

□ B2B e B2C

- Tassazione nel luogo di materiale esecuzione della prestazione
 - Esecuzione del servizio complesso
 - Irrilevanza della fase di preparazione
 - Qualche difficoltà per l'individuazione del luogo di esecuzione nelle prestazioni di catering transfrontaliere



Ristorazione e catering a bordo

□ B2B e B2C

- Tassazione nel luogo di materiale esecuzione
- Eccezione
 - Tassazione nello Stato comunitario di inizio del trasporto comunitario, in caso di
 - Trasporto intracomunitario
 - Tratta di trasporto effettuato all'interno della Comunità



Locazione mezzi di trasporto

- Mezzi di trasporto
 - concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni o di persone da un luogo ad un altro
- Distinzione tra
 - Locazione a breve termine
 - Durata non superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni)
 - Locazione a lungo termine (non a breve termine)
 - Durata superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni)



Locazione a breve termine

□ Stessa regola per B2B e B2C

■ Tassazione in Italia

□ Regola 1

- Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in Italia
- Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per utilizzi promiscui)

□ Regola 2

- Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità
- Utilizzo in Italia



Locazione a lungo termine

- B2B → regola generale
 - Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in Italia
- B2C → regola generale + utilizzo
 - (non rileva la messa a disposizione)
 - Tassazione in Italia
 - Regola 1
 - Prestatore stabilito in Italia
 - Utilizzo in Comunità
 - Regola 2
 - Prestatore stabilito fuori Comunità
 - Utilizzo in Italia
 - Dal 1.1.2013 sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C



ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI



Nuovi adempimenti

- Generalizzazione dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge*
 - Per le prestazioni e per le cessioni
 - Anche per gli enti
- Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari
 - Operazioni non soggette
 - Indicazione del numero identificativo del cliente
 - Non rientrano nel volume d'affari



Reverse Charge

- ❑ Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia
- ❑ Presenza di stabile organizzazione
 - Se rende direttamente il servizio
 - ❑ Non si applica il reverse charge
 - Se il servizio è reso da casa madre o stabile all'estero
 - ❑ Si applica il reverse charge
- ❑ La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce l'applicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione all'estero



Enti

- Enti non commerciali per attività istituzionale ed
Enti non soggetti identificati all'IVA
 - Versamento dell'imposta sugli acquisti di servizi
 - Autofatturazione (*ovvero integrazione della fattura estera*)
 - Annotazione degli acquisti in apposito registro
 - Versamento mensile imposta
 - Presentazione telematica dichiarazione acquisti servizi del mese precedente
 - Non presentano dichiarazione annuale IVA
 - Presentano elenchi acquisti servizi



Rimborsi a non residenti

- Semplificazione in ambito comunitario
 - Richiesta tramite propria amministrazione
 - Verifica dei presupposti da parte dell'amministrazione di appartenenza
 - Riduzione dei tempi
 - Presentazione dei documenti originali solo su richiesta



Rimborsi a soggetti passivi IT

- La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un Paese comunitario è presentata all'Amministrazione italiana attraverso portale elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni)
- Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1° gennaio 2010
- Condizioni
 - In Italia
 - Il richiedente deve essere un soggetto in attività
 - Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale
 - Nel Paese del rimborso
 - Non deve avere stabile organizzazione nel Paese del rimborso
 - Non deve essere stata effettuato nel Paese del rimborso alcun tipo di operazione, ad eccezione di:
 - prestazioni “non imponibili” di trasporto e di servizi accessori;
 - prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dell'imposta, obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario
- Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi
 - Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta